

11460/16

7/10/16

60

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 02/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO FIANDANESE
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. MIRELLA CERVADORO
Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO
Dott. SANDRA RECCHIONE

- Presidente - SENTENZA
N. 191
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 46911/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI**
nei confronti di:

DI PIETRO ANTONIO N. IL 25/05/1958
CAPRIOLO PASQUALE N. IL 16/12/1977
GABELLA RAFFAELE N. IL 15/03/1983
CAPRIOLO GIANLUCA N. IL 13/09/1988
DAMIANO LUIGI N. IL 24/04/1979

~~inoltre:~~

~~DAMIANO LUIGI N. IL 24/04/1979~~

avverso l'ordinanza n. 5586/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
13/10/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Udito l'avv. Antonio Barbieri in sostituzione dell'avv. Edoardo Cardillo, difensore di fiducia di Di Pietro Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva

1. Con ordinanza del 5.10.2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord, dispose la custodia cautelare in carcere di Di Pietro Antonio, Capriolo Pasquale, Gabella Raffaele, Capriolo Gianluca e Damiano Luigi, indagati per i reati di cui agli artt. 416 e 628 c.p.

2. Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, sollevando in via pregiudiziale l'eccezione di nullità dell'ordinanza impugnata avendo omesso il giudice naturale qualsiasi minimo scrutinio individualizzante la specifica posizione di ciascun indagato, e il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23.10.2015, annullava l'ordinanza, rilevando che, nella fattispecie, nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere manca l'indicazione delle ragioni, sia pure sintetiche, dell'adesione alla motivazione espressa nel precedente provvedimento cautelare, così come è del tutto carente qualsiasi accenno di autonoma valutazione in ordine agli indizi, alle esigenze cautelari e agli elementi forniti dalla difesa.

3. Ricorre per cassazione il pubblico ministero deducendo la violazione dell'art. 27 c.p.p. e la mancanza e illogicità manifesta della motivazione, avendo il Tribunale del riesame omesso del tutto di motivare in merito alla motivazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, integralmente recepita nel provvedimento impugnato. L'ordinanza genetica è motivata "*per relationem*" al provvedimento emesso dal giudice incompetente, e nella fattispecie risultano applicati e rispettati i criteri per la tecnica della redazione della motivazione in questione, avendo il giudice dimostrato di aver preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento illustrando la tipologia di reato, i gruppi associativi diversi, e le tecniche di indagine utilizzate con i relativi riscontri, nonché dell'eventuale sussistenza di elementi nuovi che avrebbero potuto portare ad una valutazione diversa.

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.



Motivi della decisione


1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. La prescrizione di specifici contenuti della motivazione della ordinanza di custodia, con il corollario del limite ai poteri del Tribunale del Riesame che può "integrare" ma non "supplire", non è una innovazione della legge 16 aprile 2015, n. 47 rispetto alla precedente normativa; invero, a fronte di varie linee interpretative sui limiti al potere di integrazione della ordinanza di custodia da parte del Tribunale del riesame, la legge in questione ha reso ora cogente l'interpretazione secondo la quale il Tribunale non può mai, nonostante i propri poteri di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, completare quella ordinanza di custodia cautelare la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una attività di "autonoma valutazione" (v. da ultimo, Cass. Sez. VI, Sent. n. 44605/2015 Rv. 265349). E pertanto, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen, dalla legge n. 47/2015, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice; infatti, laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. III, Sent. n. 49175/2015 Rv. 265365; Sez. V, Sent. n. 16587/2010. Rv. 246875). Parimenti, il riferimento alla "autonoma valutazione" non aggiunge un nuovo requisito (a pena di nullità) a quelli preesistenti, bensì ritiene corretta quell'interpretazione secondo la quale il provvedimento di custodia deve avere il necessario contenuto "informativo" che dimostri l'effettiva valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione. Anche la disposizione (art. 292 cod. proc. pen.) novellata, tenuto conto della specificità dei vari casi, non impone affatto che ciascuna singola circostanza di fatto, ciascun punto rilevante debba essere nuovamente "scritto" dal giudice delle indagini preliminari ed autonomamente valutato, senza possibilità di rinvio ad altri atti. La legge impone, unicamente, quel giusto rigore, già emerso da tempo in giurisprudenza che, lungi dall'introdurre sterili formalismi e l'inutile ripetizione con altre parole degli stessi concetti, richiede la conformità della ordinanza genetica ad un modello minimo che consenta alla stessa di esplicare in pieno la sua funzione. La nullità dell'ordinanza genetica ricorre pertanto nei soli casi in cui la stessa consista in una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa.



3. Al di fuori dei rapporti tra ordinanza genetica e richiesta del pubblico ministero (rapporti definiti "verticali" nella sentenza di questa Corte Sez.III, n. 16034/2011 Rv. 250299), la visione cambia completamente, in caso di provvedimenti, motivati "*per relationem*", che si trovino – come nella fattispecie - in un rapporto di tipo completamento diverso e per così dire "paritario" rispetto al provvedimento richiamato. L'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa da giudice incompetente ben può essere assimilata ad una ordinanza divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito; a riguardo, questa Corte ha da tempo affermato il principio per il quale "in tema di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3 è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata (v. Cass.Sez.I, sent.n. 1533/2007, Rv. 238816).

4. In materia di misure cautelari, l'art. 27 c.p.p. impone al giudice competente (ossia "naturale e precostituito per legge") di esprimersi - nel termine di venti giorni dopo la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente - in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare "*per relationem*" con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero" (v.Cass.Sez.V, ord. n. 23781/2010, Guardino e altro; Sez.I, sent.n. 7991/2008, Torino). E ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Ne consegue che – in questo caso – va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (v.Cass.Sez.III, Sent. n. 20568 /2015 Rv. 263744; Sez.II, Sent. n. 6358/2015 Rv. 262576; Sez.III, n. 16034/2011 Rv. 250299) condivisa dal Collegio, secondo la quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora la motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione. Né può dubitarsi che il Gip di Santa Maria Capua Vetere abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del

 3



provvedimento del Gip di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza impugnata. Tale provvedimento era poi noto alle parti, ed il Gip ha altresì preso in considerazione anche l'eventuale sussistenza di elementi nuovi, evidenziando che non erano ancora pervenuti gli interrogatori di garanzia degli indagati e che in ordine a quelli pervenuti mancavano i verbali relativi alla fonoregistrazione.

L'ordinanza genetica non poteva quindi essere annullata per carenza assoluta di motivazione.

5. Di contro, l'ordinanza impugnata, dopo aver diffusamente passato in rassegna le disposizioni di cui alla legge n.47/2015 in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari e la giurisprudenza di questa Corte in riferimento però al ben diverso caso in cui la motivazione dell'ordinanza genetica si riferisca "*per relationem*" alla richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero, nulla ha detto circa la congruità della motivazione dell'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, integralmente recepita e fatta propria dal giudice sammaritano.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata e gli atti restituiti al Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Napoli Sezione per il riesame delle misure coercitive.

Così deliberato, in camera di consiglio il 2.2.2016

Il Consigliere estensore

Mirella Cervadoro

Il Presidente

Franco Fiandanese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 18 MAR 2016



CANCELLIERE
Claudia Pianelli